

**ALLEGATO "B" AL N. 37.250/15.549 DI REP.
STATUTO
"ASSOCIAZIONE GIANLUCA SPINA"**

**ART.1
COSTITUZIONE**

1.1 E' costituita l'associazione denominata

"ASSOCIAZIONE GIANLUCA SPINA"

1.2 L'Associazione ha sede legale in Milano, via Lambruschini 4C.

1.3 L'Associazione è apolitica, apartitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro e non può distribuire utili né direttamente né indirettamente. La durata dell'Associazione è illimitata.


1.4 L'associazione esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

**ART.2
SCOPO**

2.1 L'Associazione, che esclude tassativamente qualsiasi finalità di lucro, si propone lo scopo di promuovere e sostenere iniziative di formazione e ricerca scientifica.

2.2 In particolare, l'Associazione intende:

- promuovere la ricerca scientifica e la formazione universitaria e post-laurea di eccellenza nell'ambito del *mangement* ed in particolare nei settori della *supply chain* e delle relative interconnessioni multidisciplinari;
- coadiuvare i processi di internazionalizzazione dell'insegnamento e della ricerca presso il Politecnico di Milano ed il MIP relativamente ai temi di cui sopra;
- sensibilizzare gli operatori economici ed istituzionali relativamente all'importanza che i temi della formazione e della managerialità assumono ai fini dello sviluppo del Paese;
- contribuire alla crescita della formazione manageriale;
- realizzare iniziative di educazione permanente, privilegiando gli aspetti formativi, manageriali e professionali;
- organizzare corsi, incontri e convegni, attività di studio, di ricerca, sperimentazione e documentazione, nonché qualsivoglia momento di formazione.



ed informazione sui temi di cui allo scopo;

- intraprendere attività editoriali, anche periodiche, per conto proprio o per soggetti terzi.

ART.3

ATTIVITÀ STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE

3.1 Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione potrà tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi statutari, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto di beni mobili od immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati;
- b) partecipare ad Associazioni, Fondazioni, Enti ed Istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell'Associazione;
- c) patrocinare eventi, manifestazioni sui temi di cui all'art. 2;
- d) istituire premi e destinare somme a iniziative di studio, divulgazione e ricerca;
- e) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, sempre a carattere di non prevalenza, attività di commercializzazione;
- f) svolgere ogni altra attività idonea ed opportuna per il perseguimento delle proprie finalità, purché non incompatibili con la sua natura di associazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.

3.2 E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

ART.4

ASSOCIATI E SOSTENITORI DELL'ASSOCIAZIONE

4.1 Possono diventare associati dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche, nonché gli enti pubblici e privati, le Associazioni, le Fondazioni, gli Istituti Universitari, i Centri di Ricerca, che abbiano interesse a svolgere attività di sostegno dell'Associazione medesima, mediante domanda indirizzata al Consiglio Direttivo.

4.2 L'Associazione si compone di Associati Fondatori, Ordinari ed Associati Onorari.

4.3 Sono Associati Fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione e coloro che abbiano aderito all'Associazione mediante versamento di un contributo giudicato rilevante dal consiglio direttivo entro 60 gg dalla stipula dell'atto costitutivo; sono Associati Ordinari quelli che verranno ammessi successivamente dal Consiglio Direttivo a seguito di loro domanda; sono Associati Onorari coloro che facciano donazione all'Associazione di qualsivoglia bene mobile o immobile utile al

perseguimento degli scopi di cui all'art. 2 o di un contributo finanziario di rilevante importanza, a giudizio del Consiglio direttivo, ovvero, sempre a suo giudizio, che abbiano esplicato un'attività o un atto di rilevante vantaggio per l'Associazione stessa.

4.4 Gli Associati Fondatori, gli Associati Ordinari e gli Associati Onorari sono tenuti a versare annualmente le quote non inferiori alle minime periodicamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

4.5 La qualità di associato non può essere temporanea e non è trasferibile.

4.6 La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

4.7 Sono comunque escluse limitazioni in funzione della temporaneità di partecipazione dell'Associato alla vita associativa.

4.8 Gli Associati Fondatori, Associati Ordinari e Associati Onorari hanno pari diritti e doveri.

4.9 Sono Sostenitori dell'Associazione, non entrando a far parte della medesima, le persone fisiche, giuridiche e gli Enti od Istituzioni che, condividendo le finalità dell'Associazione, vogliano ad essa contribuire. Il Consiglio Direttivo potrà stabilire con propria deliberazione la suddivisione dei Sostenitori per categorie di contribuzione all'Associazione.

ART.5 RECESSO ED ESCLUSIONE

5.1 L'Associato che intende recedere dall'Associazione deve comunicare per iscritto il proprio proposito al Presidente.

5.2 L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, decide l'esclusione di Associati con propria deliberazione assunta con il voto favorevole dei due terzi dei membri, in prima convocazione, e con la maggioranza dei presenti, in seconda convocazione, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui in via esemplificativa e non tassativa:

- morosità;
- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti deliberati dagli organi direttivi dell'Associazione ovvero previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti dell'Associazione;
- condotta incompatibile con le finalità dell'Associazione.

5.3 Gli Associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

ART.6



FONDO COMUNE

6.1 Il Fondo comune dell'Associazione è costituito da:

- a) il fondo comune come descritto nell'atto costitutivo;
- b) le quote versate dagli Associati all'atto della sottoscrizione dell'atto costitutivo o quelle versate al momento dell'iscrizione all'associazione;
- c) i proventi delle iniziative deliberate dagli Organi Direttivi;
- d) i contributi liberi offerti tanto da Associati quanto da terzi. Tali contributi, per disposizione dell'oblato, possono avere una destinazione specifica;
- e) i contributi ed i finanziamenti stanziati con tale destinazione da Enti Pubblici o Privati.

ART.7

ESERCIZIO FINANZIARIO

7.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

7.2 Entro il 31 marzo il Consiglio Direttivo redige il rendiconto patrimoniale, economico e finanziario per l'esercizio decorso, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del conto economico avverrà entro il 30 giugno.

7.3 Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

ART.8

ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutte le cariche sono gratuite.


ART.9

ASSEMBLEA

Composizione e competenze

9.1 L'Assemblea è costituita da tutti gli Associati che sono in regola con l'iscrizione e con i relativi pagamenti.

9.2 L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.



9.3 L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto patrimoniale, economico e finanziario e per gli altri adempimenti eventualmente indicati nell'avviso di convocazione.

9.4 L'Assemblea ordinaria delibera su:

- a) le relazioni del Consiglio Direttivo sulle attività svolte e da svolgere;
- b) il rendiconto patrimoniale e finanziario dell'esercizio chiuso e riscontrato dal Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) l'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo;
- d) l'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) l'esclusione degli Associati (vd. art. 24 c.c.)
- f) eventuali altri argomenti che il Consiglio ritenga di sottoporre all'Assemblea.

9.5 L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, nonché sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del fondo comune.

ART.10 ASSEMBLEA Convocazione e quorum

10.1 L'Assemblea è convocata dagli amministratori almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto patrimoniale, economico e finanziario. L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli Associati.

10.2 L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede dell'Associazione purché in Italia.


10.3 La convocazione avviene a cura del Presidente, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati con almeno quindici giorni di preavviso. In casi di urgenza l'Assemblea potrà essere convocata con avviso inoltrato agli Associati sette giorni prima della data fissata.

10.4 Ogni associato maggiore di età, in regola con l'iscrizione e con i pagamenti, ha diritto ad un voto.

Sono ammesse le deleghe ma nessun associato può riceverne più di cinque. È ammessa la partecipazione in audio/video conferenza.

10.5 L'Assemblea ordinaria e straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con l'intervento, anche per delega, di almeno metà degli Associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti, fatto salvo quanto previsto agli artt. 10.6, 10.7 e 10.8. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti, fatta eccezione per quanto previsto al successivo art. 10.8.

10.6 Per la modifica dello statuto è necessario l'intervento ed il voto favorevole



almeno la metà degli Associati aventi diritto di voto in prima convocazione, mentre in seconda convocazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei presenti, qualunque sia il loro numero.

10.7 Per l'esclusione dell'associato si applicano i quorum di cui all'art. 5.

10.8 Per lo scioglimento dell'Associazione, la nomina del relativo liquidatore e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli Associati sia in prima che in seconda convocazione.

10.9 L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica; in sua mancanza, da altra persona designata dall'Assemblea stessa. Chi presiede la riunione designa un segretario incaricato di redigere il verbale della riunione.

ART.11

CONSIGLIO DIRETTIVO

Composizione e convocazione

11.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo costituito da un numero variabile da tre a sette membri.

I componenti, ivi incluso il Presidente, sono nominati dall'Assemblea.

I componenti sono scelti tra gli Associati (ed in caso di persone giuridiche tra i soggetti proposti dagli Associati), ad eccezione del Presidente che potrà essere scelto anche non tra gli Associati.

I primi componenti, ivi incluso il primo Presidente, eletti al momento della costituzione dell'Associazione, sono nominati dagli Associati Fondatori.

L'Assemblea determinerà il numero dei Consiglieri in sede di elezione dei medesimi.

11.2 Risultano nominati i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti risulta nominato il candidato anziano di appartenenza all'Associazione (ovvero nel caso di persona giuridica il rappresentante dell'associato persona giuridica con maggiore anzianità di appartenenza all'Associazione). Il Consiglio Direttivo può, nel rispetto di tali disposizioni, elaborare norme e regolamenti per la presentazione delle candidature e per la votazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

11.3 I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per tre esercizi e comunque sino a che non siano stati nominati i loro successori, e sono rieleggibili.

11.4 Nel caso in cui uno o più Consiglieri vengano a mancare durante l'esercizio sociale, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro cooptazione con altro membro, che resterà in carica sino alla successiva Assemblea.

11.5 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente presso la sede dell'Associazione o anche in altro luogo, purché in Italia, indicato nell'avviso di convocazione, ogni volta che ne ravveda l'opportunità, ovvero su richiesta di tre membri, senza obblighi di forma, perché con mezzi idonei inoltrati ai Consiglieri almeno sette giorni prima della data

fissata per la riunione. In caso d'urgenza, la convocazione può essere inviata ventiquattro ore prima della data fissata per l'adunanza.

11.6 Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica; il Consiglio delibera a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

ART.12 **CONSIGLIO DIRETTIVO** **Competenze**

12.1 Il Consiglio Direttivo ha tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione dell'Associazione, nonché per la realizzazione degli scopi e la gestione della sua attività, potendo istituire uffici o individuare e nominare responsabili per settori di attività, comitati o commissioni.

12.2 Il Consiglio Direttivo può nominare un comitato esecutivo e fino a due Vice Presidenti.

12.3 Il Consiglio Direttivo delibera la quota di iscrizione e la quota associativa annuale dovuta da ogni associato e svolge ogni ulteriore compito affidatogli dal presente Statuto ovvero dall'Assemblea.

12.4 Il Consiglio Direttivo, ove opportuno, designa un Tesoriere ed un Segretario, anche tra estranei, determinandone funzioni, natura e durata dell'incarico.

12.5 Il Consiglio Direttivo può conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.


ART.13 **PRESIDENTE**

13.1 Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione, ed esercita tutti i più ampi poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo, gestionale e promozionale dell'Associazione.

13.2 Egli cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione.

13.3 Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

13.4 Egli cura il funzionamento amministrativo dell'Associazione, nei limiti dell'



competenze e dei poteri eventualmente delegategli del Consiglio.

ART. 14
ORGANO DI CONSULENZA TECNICO-CONTABILE

14.1 L'Assemblea nomina l'Organo di consulenza tecnico-contabile, composto da tre membri, scegliendo tra persone esperte di amministrazione; il Presidente è iscritto nel Registro dei Revisori.

14.2 L'organo di consulenza tecnico-contabile resta in carica tre esercizi ed in ogni caso fino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere rieletto.

14.2 L'Organo di consulenza tecnico-contabile ha accesso, in qualsiasi momento, agli atti amministrativi dell'Associazione, ne controlla la regolarità, esprime il parere sul bilancio consuntivo dell'esercizio e può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

ART.15
SCIoglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio verrà devoluto ad altri enti che perseguano finalità analoghe.

ART.16
CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia tra l'Associazione e gli Associati o tra questi ultimi e d i suoi organi sull'interpretazione, annullamento, adempimento del presente Statuto sarà sottoposta con esclusione di ogni altra giurisdizione al giudizio di un collegio di tre probiviri nominati dall'Assemblea. Essi giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura.

Art. 17 RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.

F.TO: Emilio BARTEZZAGHI

F.TO: DOTT. DOMENICO CAMBARERI NOTAIO



Certifico io sottoscritto dott. DOMENICO
CAMBARERI Notaio in Milano, iscritto presso
il Collegio Notarile di Milano, che la
presente copia di sei fogli è conforme
all'originale.

Milano, diciassette settembre
duemilaquindici.

